

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Rinvio della discussione:

« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » (185-B) (D'iniziativa dei senatori Arena ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 570  
COPPOLA . . . . . 570

##### Discussione e approvazione:

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (419-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 567, 568, 569  
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . . . 568  
FILETTI . . . . . 568  
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 568, 569  
SABADINI . . . . . 568

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (419-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello

2ª COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1973)

Stato per il servizio dei locali giudiziari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sulla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame nella seduta del 13 dicembre 1972 trovò l'approvazione unanime della nostra Commissione, convinta della necessità e della opportunità della concessione di un contributo integrativo ai comuni e alle province per il servizio dei locali giudiziari.

La Camera dei deputati ha ritenuto — a mio parere giustamente — di apportare una modifica formale all'articolo 2 del testo già approvato da questa Commissione, dove si faceva riferimento alla impossibilità di garantire la contrazione di mutui con la sovrimposta fondiaria e con l'imposta di consumo. La Camera dei deputati suggerisce di sostituire queste due imposte con la dizione « cespiti delegabili previsti dalla legge ». Ciò in considerazione del fatto che con il 1° gennaio 1973 è stata soppressa l'imposta di consumo.

La dizione proposta dall'altro ramo del Parlamento è certamente più precisa e puntuale, tenendo conto delle modifiche comportate dalla riforma tributaria.

Si propone pertanto alla Commissione lo accoglimento della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Vorrei rilevare che questa dizione potrebbe rendere nulla la efficacia della norma, perchè, non essendo ancora entrata in vigore quella parte della riforma tributaria, non conosciamo quali sono i cespiti delegabili e, quindi, se si trattasse di cespiti di larga portata, di fatto la norma non avrebbe senso.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Debbo innanzitutto far rilevare che una eventuale nostra modifica comporterebbe il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. In secondo luogo, vi è un diffuso scetticismo sull'entrata in vigore degli altri decreti delegati in riferimento alla riforma tributaria per le imposte dirette. Quindi, allo stato, questa dizione mi pare accettabile.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'altra parte la Camera dei deputati ha esaminato il provvedimento quando l'imposta di consumo era stata soppressa e quindi doveva necessariamente modificare il testo in seguito a tale soppressione.

S A B A D I N I . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole alla modifica approvata dalla Camera dei deputati.

Vorrei però cogliere l'occasione per rivolgere una domanda al rappresentante del Governo in merito alla situazione degli enti locali. Il loro indebitamento ha assunto proporzioni gigantesche e questo è indubbiamente uno degli elementi estremamente negativi nella situazione economica del Paese. Non sarebbe questa, allora, una buona occasione per sollevare completamente gli enti locali da questo particolare onere? Con questo disegno di legge si aumenta giustamente lo stanziamento ai fini del servizio dei locali giudiziari, ma restano sempre a carico degli enti locali spese notevolissime per compiti inerenti alla attività dello Stato. Il Governo ha nella sua globalità l'intenzione di assumere a suo carico tutti gli oneri che gravano ancora sugli enti locali, oltre a questo di cui stiamo ora discutendo e che si riferisce a un punto settoriale dell'amministrazione della giustizia?

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio il senatore Sabadini per avere toccato questo punto, particolarmente delicato, delle spese che dovrebbero far carico allo Stato e che, invece, sia pure in misura sempre più ridotta, fanno ancora capo agli enti locali.

Lei mi ha chiesto qual è il pensiero del Governo. E chiaro che il problema travalica gli stretti limiti della competenza del mio Dicastero; però vorrei assicurare il senatore Sabadini che io ho sempre sostenuto nelle sedi competenti che le spese di giustizia debbono far capo al bilancio dello Stato e che non debbono essere attribuite, neppure in minima parte, ai bilanci degli enti locali, già così gravati.

Quella attuale è una situazione che, a mio avviso, pecca anche di incostituzionalità, in quanto gli enti locali debbono provvedere esclusivamente ai servizi che si riferiscono all'amministrazione degli enti stessi.

Forte di questa convinzione, il sottoscritto si è reso promotore di una riunione interministeriale — in quanto occorre avere il parere degli altri Ministeri, e in modo particolare di quello del tesoro — per valutare l'opportunità di emanare un provvedimento che ponga a carico dello Stato tutte le spese di giustizia: non soltanto quelle afferenti alla costruzione di nuovi edifici, ma anche quelle relative al mantenimento degli uffici, alla fornitura di mobili, eccetera, che tuttora gravano sul bilancio degli enti locali. Il Ministero del tesoro, per sua naturale e congeniale funzione, naturalmente non ha accettato di buon grado questa tesi, ma intanto ha accondisceso a elevare quasi al 100 per cento (siamo arrivati al 95 per cento) la quota a carico dello Stato per la costruzione di nuovi edifici giudiziari, e poi si è impegnato a porre allo studio un ulteriore provvedimento, che potrà essere varato naturalmente in relazione alle disponibilità di bilancio. Ciò anche nella considerazione, da noi sempre sottolineata, che il bilancio del Ministero della giustizia rappresenta attualmente una entità ve-

ramente trascurabile rispetto alle sue esigenze, paragonate con quelle degli altri dicasteri. Ci è stato assicurato che si sarebbe esaminata la possibilità di trasferire a carico dello Stato, se non integralmente almeno in massima parte, gli oneri relativi alle spese di giustizia.

Quindi la preoccupazione del senatore Sabadini è anche la nostra. Se egli vuole un impegno preciso, non sono in grado di fornirlo, ma posso garantirgli il mio impegno morale di proseguire su questa strada per far sì che il suo auspicio, che è anche il mio, trovi presto attuazione concreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » (185-B), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Si dovrebbe ora passare al punto primo dell'ordine del giorno: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ». Per questo disegno di legge sono stati chiesti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. Questi pareri però non sono ancora giunti, e inoltre è assente il relatore Lisi.

C O P P O L A . Credo che l'assenza del relatore Lisi sia l'ostacolo maggiore per dare inizio alla discussione di questo disegno di legge, al quale d'altra parte si aggiunge la mancanza dei pareri richiesti. Inoltre, preliminarmente, vorrei chiedere un chiarimento

alla nostra Segreteria: in ordine alla modifica apportata dalla Camera all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire le motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento, e soprattutto i proponenti, ad apportare tale modifica. Bisognerebbe vedere da dove questa ha avuto origine. Pertanto pregherei la Segreteria della Commissione di fare le opportune ricerche.

P R E S I D E N T E . Questo si può fare senz'altro. Diamo quindi mandato alla Segreteria della Commissione di controllare opportunamente i verbali pervenuti dall'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento lo esamineremo in una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO